



Adottata dal Direttore Generale in data 25 GEN. 2013

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione professionale con uno Psicologo psicoterapeuta per il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze -

ATTESO che presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze si registra una costante carenza di figure professionali quali lo Psicologo, in particolare con specializzazione in Psicoterapia e che la carenza si è oltremodo accentuata con l'attribuzione alle Aziende Sanitarie locali delle competenze relative alla medicina penitenziaria;

DATO ATTO che allo stato attuale non sono disponibili graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche per l'assunzione di personale con la qualifica richiesta, ma che con la deliberazione n. 1461 del 23/10/2012 la Asl ha provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione di valutazione dei partecipanti all'Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di Psicologo psicoterapeuta nell'ambito di progetti gestiti sempre dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze;

RITENUTO che si possa, in considerazione dei titoli presentati dai candidati all'Avviso predetto e del fatto che i curriculum erano stati valutati in funzione delle attività svolte nell'ambito dei servizi per le dipendenze, attingere dalla graduatoria degli idonei per la stipula di un contratto di collaborazione professionale con la 2° classificata dr.ssa Anna Mancosu, nata a Iglesias il 7/8/1978 per lo svolgimento di attività psicoterapeutica presso il DSM e D e presso la struttura carceraria insistente nel territorio di questa Asl;

IL DIRETTORE GENERALE

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione professionale con la Dr.ssa Anna Mancosu, nata a Iglesias il 7/8/1978, risultata nella seconda posizione delle risultanze finali della selezione per Psicologo psicoterapeuta, per le attività del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze;
- 2) Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto e di dare al contratto la decorrenza che sarà indicata nel contratto medesimo, per la durata di dodici mesi indicativamente dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014;
- 3) Di attribuire alla dr.ssa Mancosu la retribuzione oraria di € 26,72, per un massimo di 38 ore settimanali, comprensiva di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali relativi al contratto di cui trattasi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- 4) Di determinare di conseguenza in € 52.800,00 la spesa presunta relativa, movimentandone il costo sul codice conto n. 0511010301 "costi del personale sanitario non dipendente del vigente piano dei conti e sul codice 10920501 "costo comuni dipartimento salute mentale e dipendenze " del piano dei centri di rilevazione;
- 5) Di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione del relativo importo mensile, in base alla fattura ed al rendiconto orario che la Dr.ssa Mancosu farà pervenire, opportunamente vistato dal responsabile del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Franco Trincas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali e Legali
attesta che la deliberazione
N° 111 del 25 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal 28 GEN. 2013 al 11 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



IL RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DESTINATARI

Servizio Personale
DSM e D
Serv. Affari Generali e Leg.

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione di consulenza professionale per le attività di Psicologo Psicoperauta

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2013

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e la Dr.ssa _____ nata a _____ il _____ residente a _____ .CF.

PREMESSO

- a) che il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore professionale nell'espletamento delle attività di cui alla deliberazione n. _____ ;
- b) che il Collaboratore è titolare di Partita Iva;
- c) che il Collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione alla Asl 7;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione professionale di Psicologa psicoterapeuta presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze.

Art. 3. Esecuzione dell'opera

Il Collaboratore si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente. In particolare il Collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezza organizzativa fissati dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della Asl di Carbonia. Il Collaboratore svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo a concordare - qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto, la definizione degli orari nei quali il collaboratore medesimo svolgerà la propria opera.

Art. 4. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di 1 anno e ha decorrenza dal _____

Art. 5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Collaboratore in ragione del numero di ore settimanali prestate retribuite con l'importo di € 26,72 ciascuna, comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali, comunque non superiori a 38 (trentotto) come fissato dall'atto deliberativo n. _____ del _____ e sarà liquidato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura, svincolata dal Direttore del DSM e D aziendale. Salvo diversa scelta del Collaboratore, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con comunicazione scritta al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura e detratta la ritenuta d'acconto, mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____

Art. 6. Dovere di Segretezza

Il Collaboratore si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Collaboratore di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 7. Clausola di non concorrenza

Al Collaboratore è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto

del presente contratto. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Art. 8. Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Collaboratore almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- a) Se il Collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Collaboratore nel presente contratto.

In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Collaboratore il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Collaboratore dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 9. Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 10. Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Collaboratore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle

attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Collaboratore di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante e-mail o PEC.

Art. 12. Clausole Finali

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 13. Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 14. Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 15. Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Collaboratore
Dr.ssa

Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida
